



Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 44 del 23/04/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024. N. 207

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 12:15, in modalità mista si riunisce la Giunta presso il Palazzo Comunale in Viale della Repubblica 24, convocata nei modi e termini di legge.

Risultano presenti i Signori

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	DI MAIO SARA		X
2	Vice Sindaco	TAGLIAFERRI PAOLO	X	
3	Assessore	GJEKAJ GLOVISOV	X in videoconferenza	
4	Assessore	ROMAGNOLI SERENA	X	
5	Assessore	VANNETTI FEDERICA		X
6	Assessore	NUTI ANNA	X in videoconferenza	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Presiede la seduta Paolo Tagliaferri in qualità di Vice Sindaco assistito dal Segretario Dott. Ferretti Gianluca che partecipa in videoconferenza.

Il Vice Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile:

IE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata dalla Responsabile del Settore Servizi Amministrativi sotto riportata, il cui originale firmato digitalmente è depositato agli atti.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciati dalla Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e dalla Responsabile del Settore Programmazione e Risorse, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

DOPO breve discussione;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta della Responsabile del Settore Servizi Amministrativi avente l'oggetto sopra indicato;

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Barberino di Mugello ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi.

Con successiva e separata votazione espressa in forma palese la giunta comunale all'unanimità dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.l.gs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI E RICHIAMATI:

- gli articoli 107 e 147 Bis del D.lgs.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed in particolare gli articoli 8 e 9;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto del Sindaco n. 24/24, in relazione alla competenza ad emanare il presente atto;

RICHIAMATI INOLTRE:

- il D. Lgs. 192 del 09/11/2012 (ritardati pagamenti);
- il D.L. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010;
- il D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 (spending review);
- il D. Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici);

RICHIAMATE ALTRESI':

- La Delibera di Consiglio n. 96 del 27.12.2024 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP 2025-2027);
- La Delibera di Consiglio n. 97 del 27.12.2024 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025-2027. Approvazione";
- La Delibera di Giunta n.88 del 27/06/2024 di Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- La Delibera n. 4 del 16.01.2025 ad oggetto “Piano esecutivo di Gestione (PEG) Parte finanziaria;

VISTA la legge 30 dicembre 2024 , n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare:

- il comma 636 in base al quale i comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;
- il comma 637 in base al quale i comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni;
- il comma 638 in base al quale le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti

dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;

RICHIAMATI gli artt. 1, 2, 3 e 14 della L. n. 91/1992 rubricata “Nuove norme sulla cittadinanza”, nonché gli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 rubricata “Sulla cittadinanza italiana”;
CONSIDERATO che i summenzionati artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912, pur facendo riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo stata abrogata dalla L. n. 91/1992, restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la loro vigenza;

DATO ATTO che:

- negli anni, i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (in primis la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l’Ufficio Servizi Demografici del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l’Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- i procedimenti indicati dall’art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell’art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente dalla costituzione del Regno d’Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari intrecciandosi spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

RITENUTO conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro **600,00 (seicento/00)** per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro **300,00 (trecento/00)** per ciascun atto

DATO ATTO che:

- a) entrambi i contributi di cui sopra sono dovuti per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione per cui le domande di cui ai commi 636 e 637 sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi, come previsto dal comma 638;
- b) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dall’esito della ricerca dell’atto e dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- c) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 638, L. n. 207/2024. Sono fatte salve le somme dovute per altre causali e in particolare le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024);
- d) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell’art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- e) i contributi amministrativi stabiliti con la deliberazione di cui alla presente proposta non sostituiscono quello previsto dall’art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell’Interno;

STABILITO pertanto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA o altro metodo tracciato e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima delle ricevute dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità della stessa istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- il contributo non comprende le spese di recapito e spedizione dell'atto che rimarranno a totale carico del richiedente;

PRESO ATTO che la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del T.u.e.l., in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

ATTESO che, per quanto sopra, i contributi riscossi, ai sensi dei commi 636 e 637, sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata Capitolo 30100.02.00110000 denominato "diritti di segreteria" che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

ACQUISITI i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

DI ISTITUIRE il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente e nello specifico:

- Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555: **€ 600,00 (seicento/00);**
- Richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente: **€ 300,00 (trecento/00);**

DI DARE ATTO CHE il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;

DI DARE ATTO che le previsioni di cui al punto precedente decorrono dal 01 maggio 2025;

DI DARE ATTO, altresì, che i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA o altro metodo tracciato e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima delle ricevute dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza stessa;

DI DARE ATTO che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;

DI PRECISARE che, non trattandosi di diritto sul certificato o sull'estratto ma sulla domanda, dovrà essere già assolto all'atto della presentazione della stessa e non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

DI DARE ATTO che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel 30100.02.00110000 denominato "diritti di segreteria" che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;

DI NON APPLICARE tali importi a coloro che abbiano presentato istanza o richiesto il certificato in data antecedente all'adozione del presente atto.

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il la Dott.ssa Giulia Galeotti;

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto:

- All'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del parere di regolarità contabile ;
- All'Ufficio incaricato per la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on Line del Comune.
- All'Ufficio Servizi Demografici, per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti, necessari ed opportuni alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

DI COMUNICARE la delibera di cui alla presente proposta ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la delibera di cui alla presente proposta, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, per i motivi descritti in premessa;

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Vice Sindaco
Paolo Tagliaferri

Il Segretario
Dott. Ferretti Gianluca